

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1967

(65<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

«Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, numero 1790» (2252) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 794, 800, 803, 807, 809, 810
ANGELINI . . . . .	807
BERA . . . . .	807
BERMANI . . . . .	807
BOCCASSI . . . . .	797
BORRELLI . . . . .	806
BRAMBILLA . . . . .	805, 806
CAPONI . . . . .	804
COPPO . . . . .	798, 801, 802
DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	809, 810
FIORE . . . . .	801, 802, 806
MASSOBRIO . . . . .	803, 804, 808
ROTTA . . . . .	808
TORELLI . . . . .	798, 800

VALSECCHI, relatore . . . . .	Pag. 794, 807, 808, 809
VARALDO . . . . .	803, 806
ZANE . . . . .	801, 802, 810

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Borrelli, Brambilla, Caponi, Celasco, Coppo, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Guarnieri, Macaggi, Rotta, Samaritani, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento è presente il senatore Massobrio.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

**« Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 » (2252) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L S E C C H I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, siamo chiamati ad esaminare, discutere e, possibilmente, approvare il disegno di legge n. 2252, già approvato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1967, che reca: « Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 ».

Il trattamento pensionistico spettante al personale dipendente dai servizi telefonici è sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti.

È erogato da un Fondo autonomo e regolato dalla legge n. 1450 del 4 dicembre 1956, poi modificata con la legge dell'11 dicembre 1962, n. 1790. Questo regime previdenziale si è andato man mano deteriorando per il costante aumento del costo della vita, tanto che il legislatore provvede, anche in relazione agli adeguamenti via via apportati alle pensioni del regime obbligatorio, a miglioramento con successive leggi come, ad esempio, quella del 2 agosto 1962, n. 1338.

Fermo a questa data il trattamento previdenziale dei telefonici, le parti, e cioè i sindacati dei lavoratori e la SIP, hanno stipulato un accordo, in data 27 ottobre 1965, perequativo del trattamento di cui sto dicendo, decidendo di proporre al Parlamento l'adeguamento delle prestazioni dovute dal Fondo ai telefonici mediante la modifica delle citate leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790.

Sensibile a queste esigenze il Governo ha presentato alla Camera dei deputati, nel 1967 (5 marzo), una legge organica che non muta soltanto i rapporti economici previdenziali che il Fondo è in grado di sostenere, in quanto la legge provvede a reintegrare il Fondo con aumento di contributi, ma modernizza anche taluni istituti fondamentali che riguardano i superstiti e la casistica che ne consegue; non solo, ma insieme alle rivalutazione delle pensioni, all'irrobustimento del Fondo, alla modifica delle norme riguardanti i superstiti, il procedimento proposto dal Governo, sullo schema del ricordato accordo sindacale, introduce un meccanismo simile a quello della scala mobile per tener dietro, almeno parzialmente, al mutare del costo della vita.

Ho accennato alle nuove misure contributive richieste dalla legge a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, aumenti che sono accettati dalle parti, a dimostrazione di lodata solidarietà dei lavoratori in servizio nei confronti di quelli che sono in quiescenza e dei loro aventi causa.

Questo disegno di legge ha avuto un esame accurato da parte della Camera dei deputati, che lo ha poi approvato in sede legislativa in ripetute sedute della Commissione lavoro, precedute da riunioni di sottocommissione, e viene oggi all'esame del Senato.

Onorevoli senatori, io ho sempre sostenuto che quando il Parlamento deve o vuole modificare leggi in vigore, in modo vasto e sostanziale, farebbe bene a sostituire completamente la legge, per la chiarezza di comprensione e di interpretazione della stessa. Ma questa è una ragione tecnica che non tocca affatto la sostanza del

provvedimento che è in discussione, che il relatore apprezza e condivide e che sottopone al vostro benevolo esame e alla vostra approvazione.

Ciò premesso ed entrando nel merito della legge, il relatore vi prega di soffermare la vostra attenzione sui singoli articoli che, a suo parere, costituiscono un tutto armonico e che pertanto non abbisognano di modifiche o di emendamenti, salvo un accurato esame dell'articolo 22 per le decisioni del caso; ma di esso ci occuperemo più tardi.

L'articolo 1 dispone che le pensioni dirette dovute dal Fondo ai telefonici siano aumentate in misura diversa a scalare, dal 1° gennaio 1965, con percentuali di maggiorazione che variano dal 60 per cento, come massimo, al minimo del 2 per cento, a seconda dell'epoca in cui avvennero le liquidazioni, ovviamente diversamente perquisite, dal 1948 al 1963.

L'articolo 2 fissa il minimo di pensione dovuto agli interessati dal 1° gennaio 1965 (precedentemente stabilito in lire 22.100 mensili - annue 287.000 per 13 mensilità) in lire 35.500 mensili (annue lire 461.500 per 13 mensilità), modificando così il quarto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 1 della legge n. 1790 del 1962, e abroga il sesto comma dell'articolo 20 della legge numero 1450.

L'articolo 3 dispone che gli importi delle pensioni così calcolate (articoli 1 e 2) siano, dal 1° gennaio 1965 se in corso di godimento a tale data e dovute ai superstiti del pensionato, ricalcolate con le percentuali di reversibilità disposte dalla legge 4 dicembre 1956.

Se si tratta di pensioni di reversibilità in godimento al 1° gennaio 1966 le percentuali di cui alla legge citata all'articolo precedente sono ricalcolate invece secondo quanto disposto dall'articolo 6 della presente legge.

L'articolo 4, sostitutivo dell'articolo 22 della legge n. 1450, detta le norme per la corresponsione del trattamento ai superstiti del pensionato, innovando vantaggiosamente rispetto alla citata legge del 1956. Ciò in armonia con la più avanzata legisla-

zione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla nota legge n. 903 del 1965.

L'articolo 5, coerentemente con lo spirito innovatore della legge, sostituisce alla casistica e alle modalità dettate dall'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956 nuove disposizioni più favorevoli ai superstiti, in tema di cessazione del diritto alla pensione.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 24 della legge n. 1450 per migliorare dal 50 al 60 per cento il trattamento pensionistico spettante ad alcune categorie di superstiti, elencate nello stesso articolo 6.

L'articolo 7 detta una norma transitoria che consente, a determinate condizioni, al coniuge superstite escluso dal beneficio della reversibilità per effetto delle norme precedenti, di beneficiare della pensione di reversibilità a decorrere dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente disegno di legge, sostituendo l'articolo 22 della legge n. 1450.

L'articolo 8 adegua il rimborso dei contributi previsti dalla legge n. 1450 (articolo 26), già modificata dalla successiva legge n. 1790 del 1962, per il caso in cui l'iscritto sia deceduto senza aver raggiunto i periodi minimi di contribuzione, necessari per il conseguimento della pensione.

L'articolo 9 introduce l'adeguamento automatico delle pensioni in caso di aumento o di diminuzione del costo della vita di almeno il 10 per cento, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, prendendo a base il precedente aumento delle pensioni e, in fase di prima applicazione, avuto riguardo all'indice medio del 1965. Questa scala mobile entra in funzione al verificarsi, oltrechè della condizione detta più sopra, anche a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal precedente adeguamento (1° gennaio 1966). In caso di variazioni che diano luogo allo scatto in aumento delle pensioni, l'adeguamento sarà determinato in modo che l'onere relativo risulti coperto da un'aliquota dello 0,95 per cento del contributo versato al Fondo.

L'articolo prescrive poi che le variazioni di cui in premessa siano disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro di concerto

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

65ª SEDUTA (28 giugno 1967)

col Ministro del tesoro e sentito il parere del Comitato di vigilanza del Fondo. Esse decorreranno dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'indice di variazione che le determina.

L'articolo 10 vuole che al Comitato di vigilanza del Fondo sia attribuito, insieme ai compiti di cui all'articolo 3 della legge numero 1450, anche quello di esprimere parere sull'adeguamento periodico delle pensioni in relazione al movimento del costo della vita.

L'articolo 11 provvede alla copertura degli oneri nascenti dai provvedimenti di cui al presente disegno di legge.

L'articolo 12 dispone circa l'attribuzione della spesa per il Fondo, a datare dal 1º gennaio 1965, ai datori di lavoro ed ai lavoratori in misura differenziata e abroga le precedenti disposizioni.

L'articolo 13 riguarda la fissazione delle aliquote contributive e ne demanda la competenza al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza del Fondo.

La norma è innovatrice rispetto alla precedente dell'articolo 8, comma secondo, della legge n. 1450 del 1956, che era una legge delega. In tema di previdenza c'è la tendenza a sostituire le deleghe con una competenza permanente del Governo a provvedere all'adeguamento dei contributi previdenziali. Infatti, così già dispongono le leggi 12 agosto 1962, n. 1338 (articolo 21) per l'assicurazione generale obbligatoria; l'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, numero 230, per il Fondo dei gasisti; l'articolo 15 della legge 24 maggio 1966, n. 370, per il personale delle imposte di consumo. Conviene quindi andare per criteri omogenei in una materia così mobile che esigerebbe continui interventi del legislatore.

Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 regolano questioni minori (modificando le due leggi più volte citate), quali l'anticipato collocamento in quiescenza, la copertura contributiva delle assenze, la riapertura dei termini per il riscatto, eccetera.

L'articolo 22 dà luogo a molti rilievi.

Esso dispone infatti una trattenuta consistente e progressiva sulle pensioni più elevate (il 16 per cento per pensioni da 7 milioni 200.000 lire a 12 milioni annui, più il 32 per cento per la parte eccedente i 12 milioni e fino a 18 milioni, più il 48 per cento per la parte eccedente i 18 milioni, fermo restando la pensione minima non assoggettabile a ritenuta in lire 7.200.000 annue).

Queste trattenute, disposte a titolo di solidarietà, sono versate al Fondo sociale di cui alla legge n. 903 del 25 luglio 1965 e non al Fondo telefonici.

Ho detto che molti sono i rilievi che si possono fare all'articolo 22. Il primo rilievo serio riguarda la sua formulazione. La prima parte del primo comma, infatti, sottopone a trattenuta del 16 per cento le pensioni di importo annuo compreso tra lire 7.200.000 e lire 12 milioni; ma questo proposito limitativo della somma eccedente i 7.200.000 sembra poi abbandonato dalla formulazione finale del comma stesso che parla della trattenuta di un contributo del 16 per cento sulla « pensione percepita ».

La dizione letterale, pertanto, non investe solo quanto percepito in più dei 7 milioni 200.000, ma tutta la pensione, da una lira in avanti.

Il quarto comma ripristina il concetto espresso dal legislatore e dichiara senza nessun equivoco che « l'importo annuo delle pensioni soggette alla ritenuta di cui al primo comma non può comunque essere inferiore a 7.200.000 lire ».

Di conseguenza, il primo comma andrebbe corretto, sopprimendo le parole « della pensione percepita »; ciò più per chiarezza di formulazione che per ragioni di dubbi interpretativi.

Gli altri rilievi vertono sul meccanismo della trattenuta, che viene ad essere equiparata ad una vera e propria imposta progressiva; sulla destinazione della trattenuta tenuto conto che al Fondo sociale i telefoni già versano il 2 per cento degli stipendi a norma di legge; sulla natura di questa trattenuta che tocca le pensioni di un certo volume e non tocca gli stipendi dello stesso volume; sul fatto che detrazioni così dispo-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

65ª SEDUTA (28 giugno 1967)

ste non rispettano in molti casi la norma generale della pensione equiparata all'80 per cento dell'ultimo emolumento; sul fatto, contrario ad un principio generale, che si colpirebbe un bene patrimoniale privato acquisito con contribuzioni personali ed emolumenti differiti.

Sorge lamentela anche e soprattutto per il fatto che una sola categoria, tra le tante a trattamento pensionistico da fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, venga assoggettata a trattenute, sicchè si sollevano da più parti eccezioni di illegittimità costituzionale, peraltro non evidenziate dal parere della Commissione giustizia, che non ci è ancora pervenuto.

A questi rilievi non si può sfuggire anche se, pur ritenendoli meritevoli di considerazione, possiamo concludere nel reputarli non ostativi alla approvazione del disegno di legge in esame, data la lunga attesa dei pensionati ed il lungo *iter* del provvedimento.

Certo, è bene affermare chiaramente che il legislatore non intende affatto creare discriminazioni tra categorie e categorie, chiamando l'una e non le altre alla solidarietà sociale che è alla base dell'articolo 22. Questa affermazione non è fatta a titolo gratuito e porterà il relatore a proporre un rimedio legislativo di equiparazione dei trattamenti pensionistici speciali o sostitutivi, nella misura e con la decorrenza ritenuta più idonea, secondo un principio che, del resto, è già stato accettato dal Ministro del lavoro e dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1967.

Tale principio si concretizza nel predisporre una legge generale di ritenuta sulle pensioni erogate dai Fondi speciali o sostitutivi, da far decorrere dal 1° gennaio 1968, e nel disporre tempestivamente una legge di delega al Governo che lo autorizzi a dare all'articolo 22 in esame una decorrenza diversa da quella prevista nell'articolo stesso, così da farla coincidere con la decorrenza generale di cui ho detto sopra.

Il rimedio proposto è tuttavia complicato e tortuoso, ma non vedo come si possano conciliare i criteri di giustizia distri-

butiva, già accolti dal Ministro e dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, con la necessità urgente di approvare dopo tanti anni un attesissimo provvedimento che migliora progressivamente la pensione di tante migliaia di lavoratori usufruenti ancora oggi di troppo modeste ed insufficienti pensioni, se non chiedendo l'eliminazione o una sostanziale modifica dell'articolo 22, che tenga conto:

1) della necessità di non incorrere in fondate azioni di illegittimità di carattere costituzionale, in quanto si instaurerebbe una norma discriminatoria fra il trattamento di alcune categorie rispetto ad altre categorie;

2) della assoluta necessità di non contrastare con il principio generale della pensione rapportata all'80 per cento della retribuzione, principio sancito dalla legge numero 903 del 1965;

3) della opportunità che ad una trattenuta-contributo si sostituisca una tassa scalare oltre i 7.200.000, o altro massimale;

4) di prevedere e contrastare sul piano legislativo che nella formazione delle pensioni si operino due tipi di trattenute, la prima sul massimale così da sfuggire alla tassazione sulla parte eccedente il massimale stesso e la seconda per creare una pensione complementare privata non soggetta a tassazione o a contribuzione.

In questa situazione e con queste incertezze, riaffermando i criteri esposti, il relatore chiede alla Commissione di voler autorizzare uno studio più approfondito dell'articolo 22 mediante la nomina di un Comitato ristretto, in modo da pervenire alla approvazione del provvedimento prima delle ferie estive.

**B O C C A S S I .** Pur essendo d'accordo con talune delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore, dichiaro di essere contrario alla nomina di un Comitato cui demandare lo studio dell'articolo 22.

A mio avviso, infatti, ciò costituirebbe un rallentamento dell'esame del provvedimento, che andrebbe a tutto svantaggio di quanti sono interessati a queste nuove norme. Inoltre, dobbiamo tener presente che,

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

65ª SEDUTA (28 giugno 1967)

entro l'anno, saranno stati approntati gli studi per presentare poi un progetto di legge che riordini tutta la materia.

Non vedo dunque la ragione del rinvio proposto dal senatore Valsecchi che, in parole povere, significherebbe insabbiare chissà fino a quando il disegno di legge in esame, tanto più che nessuna organizzazione sindacale ha sollevato le obiezioni illustrate dal relatore a proposito dall'articolo 22.

**C O P P O .** Come ha giustamente fatto rilevare il relatore, credo che nessuna obiezione possa essere sollevata a proposito dei primi 21 articoli, che costituiscono il frutto di accordi stipulati tra le parti in sede di Ministero del lavoro.

Ampia materia di discussione, invece, presenta l'articolo 22 introdotto alla Camera dei deputati e certamente non predisposto in precedenza nè dal Ministero nè dalle organizzazioni sindacali.

Quando ci si trova di fronte a episodi clamorosi, per reazione si tende ad adottare disposizioni altrettanto clamorose, ma bisogna stare attenti, così facendo, a non imboccare strade sbagliate. Esistono pensioni molto elevate, siamo d'accordo, ma leggendo questo articolo 22 non posso fare a meno di ricordare un libro di tanti anni fa, « El giustizialismo », di uno scrittore argentino, nel quale venivano suggerite soluzioni altrettanto drastiche e tassative.

Vorrei richiamare la vostra attenzione, onorevoli senatori, sul fatto che l'articolo 22 crea una serie di problemi estremamente importanti e stabilisce un principio che incide non solo nei confronti degli interessati a questo provvedimento ma, in generale, nei confronti di tutti. Non va infatti dimenticato che l'articolo 22 non costituisce un fatto a se stante ed isolato, ma che i suoi principi informativi sono stati recepiti da altri disegni di legge presentati alla Camera dei deputati.

Quali sono le due eccezioni sostanziali che si possono sollevare a proposito di questa norma? Innanzitutto, c'è da domandarsi: è possibile non dare efficacia ai contratti definiti tra le parti? È possibile che questi contratti siano alterati?

La seconda eccezione riguarda un problema di carattere tecnico; a mio avviso, esiste una stretta correlazione tra contributi e prestazioni, correlazione che non può essere alterata. Se siamo convinti che è opportuno stabilire un limite alla percentuale di stipendio pensionabile, allora possiamo adottare una norma apposita e nessuno troverebbe nulla a ridire sul nostro operato.

Ma non si può pensare che uno stipendio sia pensionabile al cento per cento quando si tratta di assoggettarlo a determinati contributi e poi in sede di liquidazione di pensione non lo sia più. Si tratta di principi: il giorno che si accettano questi principi, valgono anche per gli altri.

C'è poi una terza osservazione che desidero fare: noi abbiamo perduto qui moltissime ore, e mi ricordo le discussioni avute con il senatore Fiore, per arrivare ad una perequazione delle pensioni; cioè noi vogliamo che le pensioni siano liquidabili in misura non inferiore all'ottanta per cento dell'ultimo salario. E qui, tranquillamente, con una legge noi alteriamo la norma generale.

Io condivido le preoccupazioni del relatore: se noi non modifichiamo questo articolo 22 e vediamo di dargli una logica, facciamo qualcosa di profondamente ingiusto e inesatto, sia tecnicamente sia giuridicamente.

Ecco perchè bisogna rivederlo; se vogliamo trovare il modo qui, benissimo, altrimenti facciamo una seduta a brevissima scadenza, senza dover rinviare tutto alle catende greche, in maniera da superare lo scoglio ed essere tranquilli sotto questo profilo. Gli altri articoli vanno tutti bene e possiamo approvarli rapidamente.

**T O R E L L I .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questa questione dello articolo 22 — perchè in fondo è soltanto di questo articolo che dobbiamo interessarci, dato che c'è l'unanimità, credo, su tutto il resto — è una questione che è stata molto dibattuta, ma che ha trovato, forse, una esplicazione scritta, per la prima volta, nella mia relazione presentata in sede di legge sui previdenziali in data 14 gennaio di que-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)65<sup>a</sup> SEDUTA (28 giugno 1967)

st'anno; e dieci giorni dopo, il 27 gennaio, è stata avanzata alla Camera la proposta di legge sulla misura dei trattamenti pensionistici.

Mi permetto richiamare ai commissari il verbale della discussione alla Camera del disegno di legge di cui oggi ci occupiamo: la Commissione prende in esame l'articolo 22; il ministro Bosco, in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata nella precedente seduta, fa presente che le pensioni del Fondo di previdenza dei telefonici, come quelle degli altri Fondi speciali, sono in effetti esenti dall'imposta di ricchezza mobile, e propone che il problema dell'introduzione di un massimale pensionistico sia risolto per tutti i fondi speciali mediante una ritenuta, da devolversi al fondo sociale, a partire dalle pensioni eccedenti 7.200.000 lire annue. E ancora: il ministro Bosco propone di stabilire la decorrenza dell'articolo 22 a partire dal 1° gennaio 1968, onde consentire, nel frattempo, la predisposizione delle iniziative legislative necessarie per l'applicazione ad altre categorie in analoghe condizioni.

Noi ci troviamo quindi, come premessa all'esame di questo articolo, di fronte a questa presa di posizione ministeriale, la quale viene incontro decisamente al principio della fissazione di un massimale in tema di pensioni. Viene incontro: ma qui incomincio a rilevare che il Ministro non si è impegnato ad effettuare, per gli altri fondi speciali, gli stessi provvedimenti. Quando il Ministro parla di « iniziative legislative necessarie per l'applicazione ad altre categorie in analoghe condizioni », mi viene il sospetto che possa trattarsi di iniziative di carattere diverso.

E qui la questione, naturalmente, incomincia a impressionarmi. E per inciso dico che i dirigenti di azienda hanno già un loro massimale, che non è però di lire 7.200.000, ma di oltre 9 milioni. Ne nasce quindi un primo quesito: se questo massimale deve esistere, deve essere uguale per tutti. Non possiamo creare dei massimali che si diversifichino da categoria a categoria.

Io faccio tutte queste osservazioni come premessa per giungere poi ad una conclu-

sione: io non concordo con il relatore quando dice che siamo di fronte a un'imposta progressiva; io comincio ad eliminare questa imposta progressiva e dico che il determinare un contributo così come lo definisce l'articolo 22 del disegno di legge in esame, risponde al dettato dell'articolo 2 della Costituzione, là dove dice che « la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ». Quindi il testo della Costituzione dà diritto al legislatore di richiedere, come dovere inderogabile, un atto di solidarietà.

Pertanto il fatto stesso di richiedere questo contributo non lo ritengo *contra legem* o anticostituzionale. M'impressiona invece l'osservazione, giustissima, che in ogni caso sia garantito quel minimo dell'80 per cento della retribuzione. Ora questa garanzia dovrà essere inclusa nel testo di legge. La si può sottintendere perchè già compresa nella legge n. 903, ma dovrebbe essere più chiaramente espressa.

L'altra osservazione tocca i beni patrimoniali privati; e qui il discorso è molto vasto in quanto dal bene privato patrimoniale entriamo, si può dire, nell'altro terreno del salario differito.

Io accetto questo concetto, l'ho sempre accettato, ma fino ad un certo limite. E cioè i limiti, anche qui, sono dettati dalla Costituzione, la quale, all'articolo 38 stabilisce che i lavoratori hanno diritto di essere provveduti dei mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Ma quando noi superiamo questi mezzi adeguati alle loro necessità di vita non entriamo nel tema del salario differito, e tanto meno in quello del bene patrimoniale, perchè questi fondi sociali sono formati per un quarto dai lavoratori, ma per i tre quarti dai datori di lavoro e in definitiva, per quanto riguarda i telefonici, siamo noi che paghiamo le bollette.

Quindi l'interpretazione di questo bene patrimoniale derivante dal salario e dal salario differito vale fino a un termine limitato. E un tema che occorrerebbe approfondire perchè non è ammissibile che oggi in Italia un pensionato riceva una somma di denaro superiore allo stipendio che per-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

65ª SEDUTA (28 giugno 1967)

cepiva quando lavorava. Questo riguarda la moralità, più ancora che la giustizia.

Ora, di fronte alle due eccezioni che il senatore Coppo ha formulato (egli dice, fra l'altro: tagliamo per andare incontro ai bisogni), rispondo che può darsi che il Ministro abbia intenzione di tagliare per impinguare il fondo sociale; ma io credo che, a conti fatti, questo vantaggio che ne diriverà al fondo sociale sarà poca cosa. Se sono favorevole a questo taglio, non è certo per andare incontro ai bisogni del fondo sociale. Noi dobbiamo essere favorevoli per motivi politici, sociali e per motivi economici, e specialmente per motivi di giustizia.

Si osserva, da parte del senatore Coppo, che si alterano gli accordi sindacali: ma debbono essere stati fatti ben male, questi accordi, se ai dirigenti sono stati fissati limiti di stipendio così elevati da poter giungere, poi, di conseguenza, a pensioni di tale entità, dato e non concesso che gli accordi sindacali arrivano fino ai massimi livelli direzionali degli enti, perchè noi sappiamo che gli stipendi degli altissimi dirigenti non sono determinati da accordi sindacali, ma vengono fissati dalla libera valutazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Riguardo invece alle altre osservazioni del senatore Coppo, esse mi trovano consenziente. Io so, infatti, che oggi esiste un rapporto tra contributo e prestazione. È pacifico che questo rapporto non lo possiamo alterare, mentre lo possiamo superare determinando un limite di pensionabilità, e aggiungendo anche un metodo fiscale, perchè io non trovo assolutamente giusto che dopo quel determinato limite, per cui la pensione effettivamente deve essere interpretata come salario differito, non debba rientrare nel reddito sottoposto al fisco. Anche questo dovrebbe essere un principio da tenersi presente, a integrazione di quanto ha affermato il senatore Coppo.

Quindi, per quanto riguarda l'articolo 22, mentre io sono vivamente favorevole al suo spirito, proporrei di approfondirne lo studio per le debite modifiche. Non lasciamoci suggestionare dal pensiero di far presto. Sono favorevole a un brevissimo rin-

vio: vuol dire che chi con tanta ansia aspetta gli aggiornamenti di pensione potrà aspettare ancora una settimana le eventuali modifiche. Proposte sono state avanzate dal senatore Coppo e dal relatore. E poichè io non sono un sindacalista, ma osservo il problema da un punto di vista giuridico, secondo il mio modesto modo di vedere direi che è necessario approfondire questo articolo 22, se fosse possibile anche con qualche esponente dell'altro ramo del Parlamento e alla presenza di qualche rappresentate del Governo. Infatti: noi ci troviamo di fronte alla necessità di formulare un articolo che domani possa effettivamente affrontare la situazione di tutti gli altri fondi speciali. Io non posso aderire alla generica affermazione ministeriale che da oggi al 31 dicembre anche gli altri fondi speciali subiranno delle iniziative legislative. Desidero sapere quali saranno e quali trattamenti avranno riservati. Non accetto la discriminazione di un fondo speciale, qual'è quello dei telefoni, che faccia da « cavia » (mi si passi l'espressione) nei confronti di altri fondi speciali, che poi avranno magari trattamento diverso. Si tratta di applicare un principio: non sottraiamoci all'obbligo di fissare questo principio e quindi non aboliamo l'articolo 22 e approviamo il disegno di legge. Affermiamo la fondatezza di questo articolo 22, riformiamolo, diamogli un contenuto che abbia questo vero ed unico scopo: essere giusto, in se stesso, per questa categoria.

Ribadisco, quindi, che sono favorevole alla proposta di un breve rinvio e alla nomina di una Commissione ristretta che, possibilmente d'accordo col Ministro, e possibilmente anche d'accordo con l'altro ramo del Parlamento, possa giungere ad una formulazione di questo articolo da tutti accettabile, qui e alla Camera.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Torelli, dal punto di vista formale, lei propone il rinvio dell'esame dell'articolo 22?

**T O R E L L I .** Propongo di approvare tutti gli articoli fino al 21 e rinviare il 22.



Z A N E . Perciò, « spolverino » su quello che è stato fatto in sede sindacale!

F I O R E . Onorevoli colleghi, in primo luogo desidero fare una osservazione al senatore Coppo, perchè egli ha posto sul tappeto una questione importante, cioè il rispetto degli accordi sindacali: se c'è un accordo sindacale il Parlamento deve rispettarlo.

Mi pare che quando si è trattato della questione dei previdenziali, ho parlato abbastanza chiaro, magari con l'avviso contrario di qualche mio collega: gli accordi sindacali non sono *tabù*. Noi non consideriamo *tabù* niente: nè le sentenze della Corte costituzionale, nè le sentenze della Cassazione, nè le affermazioni dei parlamentari. Se un cittadino, che si trova di fronte a un accordo, non può più parlare, se il Parlamento lo approva *sic et simpliciter* perchè si tratta di accordo sindacale, si creerebbe una situazione stranissima, e credo che danneggerebbe anche i sindacati stessi.

Ho il piacere di essere d'accordo anche col senatore Saxl, il quale proprio in merito a questo disegno di legge mi ha fatto presente che l'esistenza di un accordo sindacale non può impedire al Parlamento di affrontare la questione politica.

In sostanza, perchè è venuta fuori la questione? C'era, sì, alla Camera, il disegno di legge Amodio ed altri; ma c'è stato uno *choc* in campo nazionale, nel momento in cui abbiamo avuto la notizia, che tutti i giornali hanno riportata, secondo la quale il Direttore generale della SIT è andato in pensione con due milioni di lire al mese circa, prelevati dal Fondo speciale di quell'INPS che dà milioni e milioni ai dirigenti ed ai lavoratori 15.000 lire al mese.

Ne è venuto fuori, allora, questo disegno di legge con il relativo articolo 22. La verità è che questi grossi pensionati sono veramente *tabù*, non ho mai sentito fare una eccezione; non così quando si tratta degli operai o dei braccianti.

Qualcuno ricorderà che la legge sulla previdenza sociale dell'anno 1922 stabiliva che colui il quale percepiva uno stipendio supe-

riore a lire 350 mensili (che successivamente furono portate a 800, poi a 1.500) non poteva essere assicurato; tanto che oggi abbiamo all'ordine del giorno il disegno di legge relativo al riscatto dei contributi a favore di coloro che avevano le famose 800 lire al mese e non potevano essere assicurati.

C O P P O . Ma io mi domando: quando uno si costituisce un fondo e se lo paga...?

F I O R E . I « lupi » privilegiati si sono formati il loro fondo al di là della siepe, con i loro orticelli, non hanno guardato la grande massa ridotta alla fame e alla miseria. È un problema serio, che noi dobbiamo esaminare, quello che mentre le pensioni degli addetti alla produzione, siano essi braccianti od operai, sono pensioni di fame, le pensioni degli addetti ai servizi sono di gran lunga superiori. È un grosso problema perchè non è una questione semplicemente tecnica. Ricordate che in tutte le leggi della previdenza avevamo le « classi »; e a un certo momento si disse: sino a 360.000 lire; poi a poco a poco è aumentata la marca assicurativa, e siccome nel campo della previdenza sociale la pensione si determina in relazione allo stipendio base, la marca assicurativa è rimasta invariata anche per chi percepiva un compenso superiore alle 700.000 lire al mese e avrebbe dovuto, invece, versare il contributo al fondo pensioni sulla base di 700.000 lire.

Faccio questa osservazione perchè si tratta di determinati gruppi privilegiati. Qui abbiamo delle pensioni che vanno da 750-780.000 lire (si tratta di 20 o 30 dirigenti) fino a due milioni al mese. Questo rappresenta uno scandalo.

C O P P O . Ascolti quello che da parte nostra si dice; altrimenti ci mettiamo in uno stato d'animo che non è il migliore.

Noi abbiamo detto che non si può prendere questo provvedimento alla fine della carriera, cioè al momento in cui la pensione viene liquidata.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)65<sup>a</sup> SEDUTA (28 giugno 1967)

F I O R E . Non è nemmeno esatto, questo, perchè l'articolo 22 dice: « a decorrere dal 1° gennaio 1968 » e in questo frattempo il Governo è impegnato a presentare un suo provvedimento per regolare la questione. Alla Camera era stata presentata una proposta di un massimale di 600.000 lire per le pensioni. Si è formata una piccola Commissione per l'articolo 22, e dopo ampia discussione è venuta alla fine il ministro Bosco con le proposte di cui ha parlato un momento fa il senatore Torelli.

Quindi mi pare che non ci sia da allarmarsi. Per esempio, si tratta di stabilire, con un provvedimento a carattere generale, che gli stipendi superiori a 700-800.000 lire non sono soggetti a contributi, in modo che ognuno si possa costituire il proprio fondo, come era stabilito nella legge previdenziale del 1922, perchè si pensava che chi percepiva uno stipendio superiore alle 350 lire al mese potesse fare per conto proprio i risparmi necessari per assicurarsi la vecchiaia. Anche oggi si potrebbe dire che chi ha uno stipendio di un milione al mese può anche, per conto suo, pensare ad assicurarsi.

È una questione che riguarda tutti i fondi speciali, perchè il fatto che le pensioni della previdenza sociale si aggirano sulle 22.000 lire al mese e quelle di cui trattiamo sulle 140.000 lire al mese, dimostra che ci sono grosse sperequazioni, anche per tutte le altre categorie.

E allora, perchè vogliamo rimandare l'articolo 22? Per precisare che cosa? Io non ho ancora capito nemmeno il senatore Torelli. L'articolo 22, nell'ambito di questo disegno di legge, non può diventare una legge generale, per cui evidentemente ci vuole un altro provvedimento.

Il senatore Torelli è contrario a sopprimere l'articolo 22 — ed è giusto — perchè tale articolo stimola il Parlamento ad adottare un provvedimento di carattere generale che elimini lo scandalo delle troppo elevate pensioni in tutti i campi. E propenso piuttosto ad apportarvi delle modifiche, ma io non vedo in quale parte in particolare: non certo comunque là dove è detto « un contributo pari al 15 per cento della pen-

sione percepita », perchè evidentemente non è questa la questione controversa.

Io peraltro non sono troppo entusiasta — badate — nè dei massimali, nè del taglio di punte qui previsti, in quanto sono per una riforma generale del pensionamento e per la formazione di un fondo generale per tutti i lavoratori, siano essi impiegati, siano essi operai o braccianti, affinché ognuno abbia una sua pensione adeguata all'anzianità e alla età pensionabile. In tal modo appunto si realizzerebbe la vera solidarietà.

È evidente, d'altra parte, che l'importante non è costituito tanto dai 30-40 milioni che si potranno ricavare da questo taglio di punte, quanto dal fatto che tale articolo rappresenta uno strumento per porre in evidenza il problema di carattere generale che è necessario risolvere e una spinta, uno stimolo per tutti noi a risolverlo al più presto.

Ecco perchè io sono favorevole a mantenere l'articolo 22 e a mantenerlo così come è.

C O P P O . Forse è piuttosto uno stimolo a farci perdere qualche altro mese in modo da non portare a termine neanche le cose che si dovrebbero attuare, come, ad esempio, i provvedimenti previsti dalla legge n. 903.

F I O R E . La legge n. 903 in questo caso non c'entra affatto: siete voi piuttosto, come maggioranza, che dovrete invitare il Governo a far fronte ai propri impegni.

Per l'articolo 22 non vedo quindi la necessità di un Comitato ristretto, anche in considerazione del fatto che il Senato e la Camera interromperanno i lavori verso il 22 luglio per le ferie estive e non sarebbe opportuno pertanto rinviare ulteriormente l'approvazione del presente provvedimento, tanto atteso dalla categoria interessata.

Sono quindi del parere che sarebbe opportuno approvare in questa seduta anche l'articolo 22.

Z A N E . Devo in primo luogo rilevare che, pur trovandoci ancora in sede di discussione generale, i vari interventi dei col-

leggi e, in particolare, quello dell'onorevole relatore si sono già addentrati nell'esame dei singoli articoli e in special modo dell'articolo 22, vale a dire di quella parte del disegno di legge che si differenzia dal testo di un accordo intervenuto in sede sindacale.

A questo riguardo non posso non richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che già in parecchie altre occasioni nel corso delle quattro legislature non abbiamo mai mancato in situazioni del genere, essendo cioè il Senato chiamato a dare la propria approvazione, per così dire, ad occhi chiusi ad accordi sindacali che venivano trasferiti in sede legislativa, di manifestare non dico un certo disagio, ma addirittura qualche volta una vera e propria protesta: in questa occasione — come del resto in quelle — deve essere chiaro che, pur prendendo in seria considerazione eventuali accordi di carattere sindacale intervenuti tra le parti e pur valutando l'opportunità di non modificarli, il Parlamento non intende in modo assoluto rinunciare alla sua funzione legislativa.

Questo è il motivo per il quale non mi sento di accettare il principio in base al quale si dovrebbero approvare i 21 precedenti articoli di cui consta il disegno di legge in esame senza neanche averli letti, limitando la discussione al solo articolo 22.

Fatta questa precisazione, precisato cioè che la nostra Commissione non intende rinunciare alle sue prerogative, mettendo uno spolverino su quello che è il risultato di accordi sindacali, e rivendica quindi la sua piena autonomia, ribadisco l'opportunità di procedere all'esame di tutti gli articoli del disegno di legge e in particolare dell'articolo 22.

Piuttosto, per economia di tempo, dovendo innovare con delle modifiche allo articolo 22 proprio quella parte sulla quale l'altro ramo del Parlamento ha rivendicato la propria possibilità di legiferare in modo diverso da quello che era il testo concordato in sede sindacale, riterrei opportuno usare un certo riguardo nei confronti della Camera dei deputati e di prendere contatti diretti con il relatore e con

il Presidente di quella Commissione, onde pervenire ad un accordo ed evitare che possa in seguito nascere un conflitto tra i due rami del Parlamento.

**P R E S I D E N T E .** Dubito che dal punto di vista formale questa procedura sia ammissibile.

**V A R A L D O .** Molti degli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione si sono soffermati sulle pensioni troppo elevate manifestando le più alte meraviglie: a tal proposito desidero però precisare che le pensioni elevate non sono che una conseguenza degli stipendi elevati e pertanto, a mio parere, sarebbe più giusto protestare ed opporsi a questi e non a quelle, che — ripeto — sono soltanto una loro conseguenza, specialmente perchè non vi è un massimale per l'applicazione dei contributi, ma questi si applicano sul totale dello stipendio.

Vi è inoltre da tenere presente che si ha una percentuale a carico del dipendente, la quale cresce a mano a mano che cresce la misura del contributo: pertanto, coloro che pagano di più sono proprio quelli che verrebbero invece a percepire di meno come pensione.

A mio avviso, peraltro, è necessario considerare anche quelli che sono i diritti quesiti: una persona infatti può essere rimasta in una tale azienda poichè sapeva che ciò le avrebbe comportato una pensione di una certa entità, mentre se fosse passata ad un'altra azienda, che pur le offriva condizioni lavorative migliori, avrebbe percepito una pensione diversa.

Non vedo d'altra parte per quale motivo soltanto questo Fondo dovrebbe avere un simile trattamento e non pure gli altri: non dobbiamo cioè usare dei sistemi ibridi che colpiscono una categoria e non le altre, per cui è necessario, a mio avviso, che il principio contenuto nell'articolo 22 si introduca soltanto con un provvedimento di carattere generale.

**M A S S O B R I O .** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato,

onorevoli colleghi, desidero fare una premessa doverosa anche perchè è nelle mie abitudini porre sempre le questioni sul piano della correttezza e in modo particolare, della onestà: io vi parlo non solo come vostro collega, ma anche come pensionato della Azienda dei telefoni, senza peraltro essere personalmente interessato alla parte contrastata del provvedimento in esame.

Desidero sottolineare anzitutto la vivissima attesa della categoria per la sua approvazione: devo anzi dire che è del tutto inspiegabile che un disegno di legge del genere, a favore di una categoria di lavoratori tanto benemerita, venga soltanto adesso al nostro esame. Voglio quindi rivolgere il mio più vivo ringraziamento all'onorevole Presidente per la sensibilità dimostrata nei confronti della categoria mettendo all'ordine del giorno della Commissione con particolare sollecitudine il presente disegno di legge.

Desidero inoltre precisare che non entrò nel merito del provvedimento, e che parlerò soltanto in veste di pensionato di quel Fondo al quale ho versato contributi per ben 34 anni, per quanti cioè sono gli anni in cui ho prestato servizio presso l'azienda telefonica. Come ho già detto, peraltro, il contrasto non mi interessa personalmente perchè — lo dico per eliminare qualsiasi dubbio — la maggior parte del servizio è stato da me prestato in veste di operaio e quindi non appartengo a quella categoria cui si riferisce l'articolo 22.

Quindi parlo come pensionato telefonico, come persona attaccata al Fondo. Se non sentissi tale impegno quale componente di quel grande numero di pensionati che fa capo al Fondo telefonico, verrei meno a un dovere che tutti abbiamo quando siamo toccati nelle cose che ci sono più care. Al Fondo infatti abbiamo sempre guardato durante tutta la nostra vita di lavoro come al traguardo massimo dal punto di vista della tranquillità degli anni di vecchiaia.

Indubbiamente il provvedimento in esame risolve un problema particolarmente atteso da tanti lavoratori che si trovano in un particolare stato di bisogno; pertanto, se mi fermerò brevemente sul principio introdotto con l'articolo 22 — ma non sul-

la sostanza —, desidero anzitutto richiamare all'attenzione della Commissione l'attesa vivissima di questa categoria alla quale le norme del disegno di legge — e in particolare la decorrenza retroattiva dal 1° giugno 1965 — permetteranno di disporre comunque di una pensione di una certa consistenza. D'altra parte, il provvedimento si trascina ormai da quattro anni, attraverso le forme burocratiche che tutti conosciamo, dal momento in cui, a seguito di iniziative sindacali in accordo con i datori di lavoro e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ci si è trovati nella necessità di fare un bilancio tecnico per stabilire in quale misura incrementare il Fondo telefonico con il contributo dei datori di lavoro e dei dipendenti.

Passando brevemente all'articolo 22 (ho già detto che non entro nella sostanza), mi chiedo per quale ragione il Governo e la XIII Commissione della Camera dei deputati abbiano adottato una simile decisione per una sola categoria — quella appunto dei telefonici — mentre nello stesso periodo di tempo non si è fatto altrettanto a carico di altri fondi speciali.

C A P O N I . Mi sembra che il paragone non abbia fondamento...

M A S S O B R I O . Non è vero. D'altra parte i contributi devoluti al Fondo telefonico sono amministrati in maniera molto più saggia di quanto avvenga per altri fondi speciali. Senatore Caponi, io parlo come pensionato telefonico in difesa del fondo al quale ho versato contributi per 34 anni; se lei si trovasse al mio posto farebbe altrettanto e il suo ragionamento, come quello di altri colleghi, sarebbe ben diverso!

Desidero dunque chiedere perchè si è voluto colpire i telefoni adottando nei loro confronti un provvedimento discriminatorio. Qui non si parla di poche decine di dirigenti (non sono di più) che godono di certe pensioni elevate; io parlo di tutti, in difesa di un principio sacrosanto. Se un provvedimento di tal genere deve essere preso, prendiamolo pure, ma esso deve valere nei confronti di tutti i fondi che si trovano nelle stesse condizioni. Con il disegno di

legge in esame, invece, si è posta all'attenzione della Nazione la categoria dei telefonici come di persone che hanno intrallazato, che godono di benefici non meritati. Sappiamo tutti che i lavoratori in genere giudicano chi gode di certe pensioni come gente che attinge alle casse dello Stato: siamo visti come pensionati milionari — qualche volta me lo sono sentito dire anch'io — e non lo siamo affatto.

Il provvedimento, dunque, che tocca tutti i telefonici, anche quelli non in pensione, ha un fine che è anche demagogico. Purtroppo è così e dobbiamo dirlo. Io non sarei contrario al principio di tassare, o comunque colpire con ritenute queste pensioni; ciò che chiedo alla Commissione, alla Presidenza e al Governo in modo particolare, se un provvedimento del genere deve essere preso, è che esso sia applicato solo ed unicamente quando sarà esteso a tutti. D'altra parte ciò risponde anche all'impegno preso dal Governo: l'aver fatto riferimento per l'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 1968, dice chiaramente che il Ministro sapeva perfettamente che il provvedimento aveva un carattere discriminatorio. Non vedo dunque perchè non si debba apportare all'articolo 22 una modifica per stabilire che la norma a carico dei pensionati telefonici entrerà in vigore quando sarà estesa a tutti. Una simile decisione dovrebbe trovare tutti d'accordo, perchè risponde soltanto a un principio di giustizia. Come attualmente formulato, invece, il provvedimento colpisce una categoria benemerita di lavoratori che ha imposto l'Italia — lasciatemelo dire — all'attenzione del mondo intero: abbiamo costruito due volte la rete telefonica nazionale, una prima volta quando abbiamo avuto i telefoni in gestione dalla azienda di Stato, una seconda volta nel 1942-43.

Ho premesso che non intendevo parlare dei dirigenti ma di tutti i dipendenti e in particolare degli operai, i quali rappresentano una categoria benemerita che non può essere additata alla Nazione sotto la luce in cui il provvedimento la pone.

**B R A M B I L L A**. Mi pare che la discussione stia uscendo dal terreno proprio

del disegno di legge. Sono d'accordo con il rilievo del senatore Zane che il provvedimento debba essere discusso nel suo insieme: non dobbiamo dare per scontata la prima parte che stabilisce una regolamentazione della categoria, nel cui quadro s'introduce un concetto nuovo che è nostro dovere valutare attentamente.

Il principio che sta alla base del disegno di legge è molto semplice: dobbiamo tendere con tutte le nostre forze a un sistema di sicurezza sociale, intendendo con ciò dare una pensione di gran lunga migliore alla grande massa dei pensionati. È evidente che se vogliamo giungere a ciò, non possiamo stabilire le prestazioni soltanto in base alla contribuzione, ma dobbiamo concepirle in base a uno sforzo collettivo della società.

E evidente che in questa fase si dovrebbero avere delle differenze contributive fra le varie categorie: vi dovrebbe essere cioè un criterio di solidarietà che sia corrispondente ad una tassazione, ad una contribuzione maggiore di chi ha di più.

Questo è un principio fondamentale dal quale non è possibile derogare.

Nel presente provvedimento si introduce questo concetto per la prima volta: non si creda però che su tale via si possa risolvere il problema delle pensioni elevate in generale. Questa peraltro è l'unica perplessità che io ho in proposito. Sono d'accordo pertanto con l'onorevole collega che poc'anzi diceva che il provvedimento ha anche un certo carattere demagogico: è evidente infatti che non è con il risparmio così ottenuto che si risolverà il problema delle migliaia di piccole pensioni.

Si tratta indubbiamente di un provvedimento di carattere unilaterale, ma noi lo vediamo nel quadro di una soluzione generale di riforma, che porti al collegamento tra pensione e salario.

Il senatore Coppo sosteneva che non è possibile sottrarre a coloro che hanno pagato una certa contribuzione, quanto loro spetta: ma il collega Fiore sollevava anche l'altra questione di coloro che pagano e non ricevono niente o delle donne che pagano determinate aliquote e tuttavia non percepiscono quanto gli uomini.

In un sistema concepito così ingiustamente è già qualcosa se si comincia ad affrontare il problema: non c'è dubbio pertanto che si debba affermare il principio di un massimale nelle prestazioni perchè altrimenti il problema non si potrà mai risolvere.

Non è su questa via unilaterale — ripeto — che si risolverà il problema generale, ma è certo che essa spinge avanti l'esigenza di stabilire appunto un massimale: la regolamentazione del quale per tutte le categorie deve essere fatta sulla base indicata dal senatore Fiore, con la formazione di un Fondo unico, al quale confluiscono le contribuzioni e dal quale partano poi le prestazioni.

Ora, se non affrontiamo le questioni su questo terreno, ci troveremo sempre di fronte a situazioni di questo genere. Incominciamo dunque a risolvere il problema, ribadendo peraltro ancora una volta che noi lo affrontiamo convinti che non è soltanto attraverso questa via che esso si risolve, bensì nel quadro di una riforma più generale; e la nostra insistenza nell'invitare il Governo a mantenere fede all'impegno assunto con la legge delega di collegare la pensione al salario è appunto nel quadro di questa via che noi sosteniamo.

V A R A L D O . Ma questa disposizione è proprio in contrasto con il principio dell'agganciamento al salario.

F I O R E . Non è vero.

B R A M B I L L A . L'esigenza di un massimale è evidente. Nella relazione della Commissione d'inchiesta per l'INPS è appunto detto che bisogna introdurre un sistema a ripartizione cercando di far fronte a certe situazioni anomale che si sono verificate in ordine alle liquidazioni e alle pensioni esageratamente elevate. Su questo quindi non vi è dubbio ed è necessario avere il coraggio di affrontare la questione.

Sono senz'altro d'accordo con il senatore Coppo quando dice che non possiamo pensare con il presente provvedimento di aver dato una soluzione al problema: stiamo avviando però un discorso che — ripeto — dovrà essere portato avanti su un terreno generale.

Quando si sostiene l'opportunità di attendere ad introdurre questo principio fino a quando non sarà possibile estenderlo a tutti i Fondi speciali, si sostiene una cosa che non regge: affrontiamo adesso il problema particolare e poi affronteremo tutta la questione previdenziale.

B O R R E L L I . Mi ricollego all'intervento del senatore Brambilla per dire come conclusione che poichè il disegno di legge ha un fondo di giustizia altamente umanitario e sociale — da tutti riconosciuto — è necessario che venga esaminato ed approvato al più presto. Esso infatti rappresenta il presupposto di un provvedimento di carattere generale che interesserà tutte le altre categorie.

Il senatore Torelli proponeva un rinvio per approfondire la discussione. Potrei essere d'accordo con la richiesta a patto che resti l'articolo 22 e che il rinvio non vada oltre la seduta di mercoledì della prossima settimana. In tale lasso di tempo si potranno anche avere i contatti che sono stati richiesti. D'altra parte, onorevoli colleghi, sentir parlare di pensioni annue che superano i 18 milioni suona scherno di fronte alle numerosissime pensioni di fame: ciò significa che anche nella categoria dei telefonici vi sono i privilegiati ed i reprobati.

A tal proposito desidero accennare ad una categoria di dipendenti che si trovano in una situazione particolarmente penosa: mi riferisco a coloro che hanno una specie di appalto nei comuni e debbono sostenere le spese dei contratti di locazione, pagare la luce e tutti gli altri servizi. Orbene, costoro sono retribuiti con 50-60 mila lire al mese e non hanno diritto né all'assistenza malattia, né all'assistenza sociale, né alla pensione. Sapere che a fronte di questa povera gente — per lo più donne — vi sono funzionari che vanno in pensione con un assegno di 24 milioni, dovrebbe farci rimordere la coscienza. Il provvedimento, dunque, è altamente sociale. Onorevoli colleghi, dobbiamo sentirla la solidarietà di cui tanto si parla, né vale discutere di imposta progressiva o di tassazione. Quando si obietta che ad alte pensioni corrispondono alti stipendi, non va dimenticato che a bassi salari corrispondono sempre pensioni di fame.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

65ª SEDUTA (28 giugno 1967)

Per concludere, sono d'accordo su un brevissimo rinvio con la *conditio sine qua non* che resti l'articolo 22 nel senso voluto dallo stesso ministro Bosco e dalla Camera dei deputati.

**B E R A .** Dopo l'intervento del senatore Brambilla, dirò poche parole. Anzitutto a me pare che il provvedimento vada incontro alle necessità di tutta la categoria e che quindi, non approvandolo rapidamente, i danneggiati saranno proprio i telefonici. D'altra parte, poichè fra costoro sono state individuate sperequazioni a vantaggio di determinati gruppi, si è giunti alla determinazione di porre certi limiti: ricorderò anzi che un emendamento a tal fine proposto dai deputati comunisti alla Camera non è stato accolto, mentre si è accettata la proposta del Governo che ha dato ai limiti anzidetti una diversa formulazione.

Certo, si presenta il problema di rivedere tutta la materia, ma a me sembra che non ci sia bisogno di un rinvio. Del resto, sono d'accordo su quello che ha detto il Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Io ho parlato di rinvio dell'esame degli articoli. Quando il senatore Torelli ha parlato dell'articolo 22, gli ho chiesto se chiedeva il rinvio dell'esame degli articoli, ferma restando la chiusura della discussione generale. Io stesso, se dovessimo arrivare all'approvazione degli articoli, direi di accantonare l'articolo 22 per votarlo nella prossima seduta, data l'opinione espressa dal relatore in proposito.

**B E R A .** Quindi, mi pare che, seguendo questa linea, noi possiamo approvare rapidamente la legge e sistemare la categoria. A coloro che oggi si scandalizzano e si riscaldano per questo problema, io dico: mettiamoci un pochino d'impegno a modificare quello che si può. Ancora non si applica quello che è stato deciso con la legge n. 903. Il Governo non rispetta la delega che ha avuta: questo è il problema. Mettiamo lo stesso impegno, quando si tratta di categorie disagiate.

**A N G E L I N I .** Siccome ormai è pacifico che, anche se si approvano i primi 21 articoli, il seguito dell'esame del disegno di legge sarà rinviato ad altra seduta, se si deve arrivare alla modifica dell'articolo 22, vediamo di estendere il principio in esso contenuto a tutti i fondi speciali.

**V A L S E C C H I , relatore.** Non posso farlo con questo provvedimento. Bisogna fare un'altra legge.

**A N G E L I N I .** Se si vuole, si può stabilire il principio dei massimali delle pensioni elevate per tutti i fondi speciali, cambiando magari il titolo della legge in esame.

**B E R M A N I .** Il discorso che ha fatto il senatore Massobrio è un po' à *double face*, perchè da una parte ha portato avanti gli interessi di quella che è la gran massa dei telefonici, dicendo che questi attendono con grande ansia il provvedimento, e dall'altra ha affermato la necessità di una modifica dell'articolo 22. Parliamoci chiaro: è giusto che il provvedimento venga preso nei confronti di tutti, perchè la legge deve essere uguale per tutti, anche per quelli che io definisco i grandi pensionati; ma questi ultimi sono sempre i più potenti. Non facciamo misteri: come sono venuti da me, saranno certamente andati anche da tutti gli altri a perorare la causa della soppressione dell'articolo 22.

È inutile che stiamo qui a gingillarci. Se sopprimiamo o modifichiamo l'articolo 22, il provvedimento, che, come ha detto il collega Massobrio nella prima parte del suo discorso, è atteso con ansia dalla gran massa dei telefonici, verrà ritardato; non so quanto, ma non certo di una settimana o di un mese. Ancora una volta, per non arrecare un piccolo danno — non dico per non compiere una ingiustizia perchè resta fermo che il provvedimento dovrà essere preso nei confronti di tutti — si rimanda l'approvazione di una legge, di cui si avverte l'urgenza. Questo provvedimento per i telefonici dovrebbe incoraggiare il Ministro a promuoverne di uguali nei confronti di tutte le altre categorie. Ad ogni modo,

non stiamo qui a dire cose inutili: sappiamo che per difendere questi grossi pensionati noi danneggiamo tutti quei pensionati di cui ha parlato il collega Massobrio e che hanno veramente bisogno, come egli stesso ha riconosciuto, del provvedimento che noi fermiamo questa mattina. Io sono pertanto del parere che si debba andare avanti nella discussione del disegno di legge.

**M A S S O B R I O**. Ma allora questo che Parlamento è? Io prima ho detto: facciamo in modo che il provvedimento si ponga su un piano di giustizia per tutti.

**R O T T A**. Io mi riallaccio a quello che molto giustamente ha detto il collega Fiore per trarne alcune conseguenze. Le successive svalutazioni hanno portato al fatto che nessuno più crede nel capitale e tutti vorrebbero riallacciarsi a quella che è invece la moneta corrente; ma, naturalmente, questo riallacciamento, soprattutto quando avviene per le categorie più elevate, per quelli cioè che sono impiegati negli alti ruoli dell'Amministrazione statale e parastatale e che pertanto ricevono dei benefici davvero notevoli, comporta una sensibile ingiustizia perchè è tutta la Nazione che deve garantire quelle date cifre.

Quindi io sono dell'avviso che queste pensioni elevate debbano essere limitate; ma si sappia che c'è una limitazione stabilita per legge, si sappia che c'è un *plafond* oltre il quale la garanzia dello Stato non va. Naturalmente, con questo, saranno adeguati anche i versamenti, con le modalità che sembreranno più opportune, ma non bisogna dare l'impressione che il Parlamento intende prendere posizione contro l'una o l'altra categoria unicamente a scopi demagogici.

Quindi io dico sinceramente che avrei ritenuto più opportuna l'approvazione del disegno di legge, senza l'articolo 22, unicamente per questo. D'altra parte, io penso che in pochi giorni non si riesca a modificare sostanzialmente l'articolo 22.

Io sono d'accordo peraltro sulla necessità di una limitazione nei pensionamenti non solo di questa categoria, ma di tutte le altre, con una modalità o con un'altra, e che si pervenga ad un provvedimento nel

quale si dica che le pensioni oltre una certa cifra non possono essere garantite, perchè sarebbe una cosa non giusta nei confronti di tutti coloro che a quei livelli non possono arrivare.

**V A L S E C C H I**, *relatore*. Mi sembra di aver potuto riscontrare, negli interventi che sono stati finora sviluppati, un orientamento prevalente per un approfondimento dell'articolo 22: il che evidentemente non significa che tale articolo debba essere soppresso o sostanzialmente modificato.

Desidero però richiamare alla vostra memoria le ragioni fondamentali per le quali ho detto nel corso della mia relazione che l'articolo 22 non può essere approvato nella dizione attuale. In primo luogo vi potrebbero essere — e vi saranno sicuramente — nei confronti della norma in questione eccezioni di illegittimità costituzionale, in quanto la Costituzione stabilisce sì che i cittadini debbano concorrere sul piano sociale, ma tutti e non soltanto alcuni o quanto meno i cittadini che si trovino in determinate condizioni: ora, è evidente che, poiché vi sono certamente cittadini in condizioni analoghe a queste, una simile eccezione potrebbe nascere.

Tra l'altro non c'è ancora pervenuto al riguardo il parere della 2ª Commissione, per cui temo veramente che una volta varata la legge questa possa poi essere dichiarata incostituzionale dalla Corte competente.

In secondo luogo, bisogna non infrangere — se si vuole legiferare in modo serio — il principio generale già stabilito nella legge n. 903, che vuole che la pensione corrisponda all'80 per cento dello stipendio, mentre con il meccanismo previsto dall'articolo in questione si finisce in alcuni casi per scendere al di sotto di tale percentuale.

In terzo luogo, potrebbe intervenire una dichiarazione di illegittimità anche per il fatto che in esso si parla di ritenuta, anziché di tassa o imposta: il Parlamento invece può tassare, ma non può trattenere.

Vi è infine un'altra questione da tenere presente. È necessario trovare un rimedio legislativo per evitare che coloro che godono di pensioni superiori ad un massimale



10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

65ª SEDUTA (28 giugno 1967)

prestabilito possano limitare il contributo al massimale, contraendo poi altre forme di assicurazione privatamente, in modo da non pagare alcun contributo sulle somme superiori al massimale stesso.

Ora — ripeto — l'articolo 22 nel testo attuale non ci dà le necessarie garanzie al riguardo.

Sono stato io peraltro il primo a riconoscere l'opportunità di approvare al più presto questo provvedimento tanto atteso dalla categoria interessata, ma ritengo che un breve rinvio sia assolutamente necessario per vedere di predisporre un nuovo testo dell'articolo 22 che, in ogni caso, così come è, non può essere accettato anche dal punto di vista letterale.

Sono queste le ragioni per le quali insisto su un breve rinvio. Se la Commissione lo vorrà, potrei incontrare io stesso i colleghi dei vari gruppi onde stabilire cosa si potrà fare nella prossima seduta.

**PRESIDENTE.** Il rinvio che lei propone è per l'esame degli articoli?

**VALSECCHI, relatore.** Sì, e in particolare per la formulazione dell'articolo 22.

**PRESIDENTE.** Ho già detto che anche se fossimo giunti ad approvare i primi 21 articoli, data la legittima richiesta avanzata dal relatore avrei rinviato la votazione sull'articolo 22 alla prossima settimana. Non ritengo sia utile formare una sottocommissione, perchè l'esperienza di questi anni è stata purtroppo negativa in proposito; nè, d'altra parte, abbiamo problemi di coordinamento con altri provvedimenti, né sono stati proposti emendamenti. In questa settimana il relatore potrà approfondire e chiarire quale è la formulazione migliore da dare all'articolo 22.

Prima di dichiarare chiusa la discussione generale, dò la parola al rappresentante del Governo.

**DINARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nel ringraziare vivamente il relatore ed i colleghi che hanno ritenuto di interve-

nire in questo interessantissimo dibattito portando un serio contributo al suo approfondimento, desidero fare molto brevemente la cronistoria del disegno di legge in esame.

Dirò anzitutto che esso ha recepito gli accordi di categoria del 27 e 28 ottobre 1965, apportando miglioramenti al trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, trattamento che è a carico di un fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La normativa in esame prevede in sintesi:

1) a decorrere dal 1° gennaio 1965:

a) la maggiorazione delle pensioni dirette erogate dal Fondo e liquidate anteriormente al 21 dicembre 1963;

b) l'elevazione del trattamento minimo per le pensioni dirette;

c) l'adeguamento delle pensioni dovute ai superstiti, in relazione alle maggiorazioni apportate alle pensioni dirette ai sensi delle precedenti lettere a) e b);

2) a decorrere dal 1° gennaio 1966:

a) l'adeguamento del trattamento di reversibilità erogato dal Fondo a quello stabilito per l'assicurazione generale obbligatoria;

b) l'introduzione di un sistema di adeguamento automatico delle pensioni.

Per far fronte agli oneri relativi ai benefici di cui al punto 1) è previsto per la durata di cinque anni, con decorrenza 1° gennaio 1965, un contributo suppletivo del 2 per cento, mentre per la copertura degli oneri conseguenti ai benefici di cui al punto 2) si provvede mediante l'aumento dal 17 al 19 dell'aliquota contributiva normale.

Si dispone inoltre che il contributo dovuto al Fondo è ripartito tra i datori di lavoro e i lavoratori in ragione, rispettivamente, di tre quarti ed un quarto per la parte del contributo non superiore al 18 per cento, mentre per la parte eccedente detto limite la ripartizione avviene nella misura di due terzi ed un terzo, rispettivamente per i datori di lavoro e per i lavoratori.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

65ª SEDUTA (28 giugno 1967)

Si fa presente che da parte della XIII Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati in sede legislativa, sono stati apportati al testo originario del provvedimento in questione alcuni emendamenti, sia di ordine formale, sia d'ordine sostanziale.

Gli emendamenti di carattere sostanziale possono dividersi in due gruppi in considerazione del fatto che alcuni di tali emendamenti sono rivolti a realizzare un più ampio adeguamento della disciplina del Fondo di previdenza per i telefonici a quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, mentre altri emendamenti sono rivolti a mantenere la diversità esistente fra le due discipline anzidette.

Rientrano nel primo gruppo le modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 7...

**Z A N E .** Si metta in evidenza che sono stati modificati gli articoli 4, 5, 6 ed altri; il che vuol dire che non è stato recepito il testo di un accordo sindacale.

**D I N A R D O ,** *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È chiaro che il Parlamento non può non tener conto di quelle che sono le decisioni nell'ambito sindacale e non può non entrare nel merito in un dibattito approfondito.

Dicevo, allora, che rientrano nel primo gruppo le modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 7 intese a prevedere: il requisito della convivenza a carico dell'assicurato o del pensionato per la concessione delle pensioni ai genitori superstiti del pensionato o dell'assicurato medesimo (articolo 4); l'inclusione dei fratelli e delle sorelle superstiti dell'assicurato o del pensionato fra i beneficiari del trattamento di pensione (articoli 4 e 6); il mantenimento della pensione da parte del vedovo dell'assicurata anche quando il vedovo medesimo contragga matrimonio (articolo 5); l'estensione da uno a tre anni del termine previsto nel disegno di legge, entro il quale può essere inoltrata domanda di pensione da parte del coniuge superstite dell'assicurato escluso dal pensionamento per effetto delle norme vigenti.

Gli emendamenti rientranti nel secondo gruppo hanno determinato la soppressione degli articoli 14 e 18 del testo del provvedi-

mento. Con gli articoli anzidetti si prevedeva il cumulo della pensione erogata dal Fondo di previdenza telefonici con la retribuzione, anche in caso di rioccupazione del pensionato presso aziende esercenti servizi di telefonia e si stabiliva l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria del pensionato medesimo.

Debbo fare presente, infine, che, prendendo le mosse da un emendamento particolare tendente a sottoporre a trattenuta le pensioni erogate dal Fondo superiori all'importo di lire 600 mila mensili (per la parte eccedente tale importo), è stato introdotto un emendamento governativo, divenuto articolo 22, inteso a prevedere, con decorrenza 1° gennaio 1968, l'obbligo di una ritenuta a scaglioni — da destinare a titolo di solidarietà al Fondo sociale di cui alla legge n. 903 del 1965 — relativamente alle pensioni di importo superiore a lire 7 milioni 200 mila annue.

Ora, l'articolo 22 che ha formato oggetto di dibattito in relazione al disegno di legge che stiamo discutendo, pone una serie di problemi che sono stati enunciati da tutti gli onorevoli senatori intervenuti nella discussione. Il ministro Bosco, nell'altro ramo del Parlamento, ebbe a dare dei chiarimenti che sono riportati nel resoconto della seduta del 17 maggio; chiarimenti e conclusioni che io riprendo in questa occasione.

Dico subito, però, che se la maggioranza della Commissione ritiene di approfondire tutti gli articoli di legge ed in particolare il contenuto dell'articolo 22, il Governo, come sempre, si inchina di fronte alla volontà del Parlamento.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, la discussione degli articoli del disegno di legge è rinviata alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari